

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL FUCILE CON CANNA AD ANIMA RIGATA

PER IL PRELIEVO DELLA SPECIE VOLPE

(Delibera del CdG n. 32 del 28.04.2017)

SOMMARIO

Art. 1 SCOPO

Art. 2 FONTI NORMATIVE SPECIFICHE

Art. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 4 OPERATORI AUTORIZZATI

Art. 5 SANZIONI

Art. 6 DURATA

Art. 7 ALLEGATI

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Art. 1 SCOPO

1.1 Disciplinare l'uso del fucile ad anima rigata ai fini del prelievo della specie volpe garantendo idonee prescrizioni di sicurezza durante il prelievo.

Art. 2 FONTI NORMATIVE SPECIFICHE

L. 157/92

L.R. n. 10 del 11.07.2011

D.G.R. n. 20-2511 del 03.08.2011

Art. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il prelievo della volpe mediante l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata è consentito su tutto il territorio dell'ATC, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 3.1 E' vietato il prelievo in forma vagante. In deroga, è consentito il prelievo da appostamento temporaneo e, laddove previsto dalla norma, da appostamento che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della legge 157/92, non sia considerato appostamento fisso (altane).
- 3.2 E' consentito per tutto il periodo di caccia alla specie previsto dal Calendario Venatorio Regionale.
- 3.3 è consentito l'utilizzo di fucile, con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, contenente non più di tre colpi
- 3.4 è consentito l'utilizzo di fucile di calibro rientrante nell'elenco di cui all'allegato "a" del presente regolamento.
- 3.5 l'attività di prelievo è consentita, nel rispetto della norma vigente, del calendario venatorio e delle quantità previste dal piano di tiro approvato annualmente, a soggetti nominativamente e giornalmente autorizzati dal Comitato di Gestione dell'ATC. I

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

cacciatori autorizzati sono tenuti a comunicare preventivamente e formalmente all'ATC il luogo di attività.

3.6 I cacciatori autorizzati dovranno localizzare i riferimenti "circostanti l'appostamento" al fine di garantire la sicurezza di sparo e stabilire la profondità di tiro assicurandosi che il presunto punto di impatto del proiettile nel terreno sia a vista di chi spara (è vietata la previsione di tiro su crinali o con sfondo cielo).

3.7 Il comitato di gestione dell'ATC provvede a stilare l'elenco dei cacciatori autorizzati ad esercitare. Il numero massimo di cacciatori autorizzabili sarà di 30. Al termine della stagione venatoria, preso atto della rendicontazione circa l'attività svolta, il CDG provvederà a eventuali modifiche, ovvero alla conferma dei correnti numeri. Il CDG si riserva di revocare in qualunque momento l'autorizzazione agli abilitati che dovessero contravvenire alle disposizioni del presente regolamento o, comunque, della norma.

Art. 4 OPERATORI AUTORIZZATI

4.1 l'elenco degli autorizzati verrà stilato attingendo alle domande presentate in ATC. Verrà creata una graduatoria in base alle seguenti priorità:

- a) operatori faunistici che abbiano frequentato con profitto i corsi organizzati dall'ATC specialità volpe, e che operino abitualmente all'interno delle ZRC. E' elemento prioritario e discriminante il computo delle presenze in operazioni di controllo sulla specie volpe cui questi soggetti hanno partecipato nel corso degli ultimi due anni.
- b) operatori faunistici, rientranti nella casistica di cui sopra, che dimostrino tangibilmente di avere esperienza e dimestichezza nell'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata.

4.2 Il CdG incarica l'ufficio, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, ad autorizzare i cacciatori ad esercitare tale forma di caccia. Successivamente, il CdG provvederà a ratificare l'elenco definitivo degli autorizzati.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

4.3 Il comitato di gestione avvierà le persone individuate presso un poligono di tiro per ottenere l'attestato di idoneità al tiro con un'arma prevista nell'elenco allegato "A" del presente regolamento.

4.4 Sono comunque esentati dalla partecipazione all'esame di cui al precedente articolo coloro che dimostrino, con relativa attestazione, di aver già ottenuto una abilitazione, in corsi diversi, a seguito di tiro con fucile ad anima rigata e coloro in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi acquisita prima del settembre 1996.

Art. 5 SANZIONI

Ai cacciatori autorizzati nei confronti dei quali venga accertata l'inosservanza, anche parziale, delle sopra riportate norme di sicurezza, ferma restando la totale responsabilità civile e penale a carico dei singoli in caso di danni provocati a terzi derivanti dalla loro inadempienza, il Comitato di Gestione dell'ATC revocherà l'autorizzazione.

Art. 6 DURATA

Il presente regolamento ha durata annuale concomitante con i termini della corrente stagione venatoria 2017/2018, al termine della quale, in base alle risultanze della sperimentazione, potrà essere modificato dal CDG, ovvero confermato con il metodo del silenzio assenso.

Art. 7 ALLEGATI

- a) Elenco dei calibri di fucile ad anima rigata utilizzabili ai fini del prelievo.
- b) Modulo di richiesta di abilitazione per l'uso del fucile ad anima rigata ai fini del prelievo della specie volpe.
- c) Modulo di richiesta di autorizzazione per l'uso del fucile ad anima rigata ai fini del prelievo della specie volpe per coloro abilitati